



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01275/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00771/2013 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  
Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale  
771 del 2013, proposto da:

Liangshuang Wang, rappresentato e difeso  
dall'avv. Natalia Cicchelli, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Milano,  
Corso Lodi, 74;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del  
Ministro *pro tempore*, Questura di Milano,  
rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

*per l'annullamento*

del decreto Imm. n. 937612012, emesso dal Questore di Milano in data 02/01/2013, notificato alla ricorrente in data 08/01/2013, con cui la predetta autorità amministrativa rigettava l'istanza presentata dalla ricorrente in data 21/11/2011 e volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di **soggiorno** n. 22286BG, rilasciato dalla Questura di Milano il 27/11/2009 e scaduto il 26/11/2011 disponendo altresì, d'ufficio, l'annullamento del contratto di **soggiorno**, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con il provvedimento impugnato nel presente ricorso, l'Amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di **soggiorno** per motivi di lavoro subordinato, a suo tempo presentata dalla ricorrente.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione ed una relazione degli Uffici interessati.

Alla camera di consiglio del 18.4.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

Preliminarmente, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale

eventualità.

Il ricorso va accolto.

Il diniego gravato è fondato sul fatto che la ricorrente “dall’anno 2009 ad oggi ha percepito un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabiliti dall’assegno sociale”. La relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione conferma che, così come già accertato in sede di istruttoria (30.11.2012), anche gli ulteriori accertamenti effettuati presso la banca dati I.N.P.S. avrebbero comprovato la mancanza di redditi sufficienti. A supporto di tale affermazione si deposita un documento datato 25.3.2013, dal quale risulterebbe che la ricorrente ha percepito per il 2011 Euro 895,00, per il 2012 Euro 3.888,00, e nulla per il 2013.

Preliminarmente, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve dare prevalenza alla situazione sostanziale piuttosto che al dato formale, di talché gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso l’INPS non devono assurgere a fattore scriminante ai fini della

concedibilità o meno del rinnovo del titolo di **soggiorno**, non potendosi riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizietà del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilità di un reddito adeguato da fonti lecite (sentenza della Sezione 27.10.2009 n. 4925, confermata da C.S. Sez. VI 8.6.2010 n. 3645).

Nel caso di che trattasi, le risultanze dei predetti accertamenti effettuati dall'I.N.P.S. sono peraltro espressamente contrastanti con altra documentazione, proveniente dal medesimo Istituto, rilasciata a favore della ricorrente in data 11.1.2013, secondo cui la stessa avrebbe percepito Euro 1.934,99 nel 2011 ed Euro 5.494,79 nel 2012.

La ricorrente produce inoltre le proprie buste paga, relative ai mesi Giugno 2012 – Gennaio 2013, per importi di circa 800-900 euro mensili, ciò che dimostra il possesso attuale di un reddito da lavoro, percepito con carattere di continuità.

Ai sensi dell'art. 5 c. 5, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, non essendo il provvedimento di

diniego di rinnovo di permesso di **soggiorno** a cittadino extracomunitario un atto **vincolato** in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare anche gli elementi sopravvenuti (C.S. Sez. III 17.5. 2012 n. **2856**).

Tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata in alcun modo contestata dall'Amministrazione nel corso del presente giudizio, né quanto alla sua autenticità, né rispetto al suo contenuto sostanziale.

In conclusione, il ricorso va accolto, poiché l'istruttoria del provvedimento impugnato è fondata su elementi di fatto in parte espressamente smentiti, ed in parte fondatamente contestati da quanto evidenziato nel ricorso stesso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento in

epigrafe impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, equitativamente liquidate in Euro 1.200,00, oltre al rimborso del contributo unificato, I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario,

Estensore

Maurizio Santise, Referendario

**L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)